

Legge regionale 25 luglio 2019 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Art. 17

(Valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO)

1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali UNESCO anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che attua azioni mirate allo sviluppo del turismo culturale e naturale, in sinergia con i soggetti gestori e in coerenza con i piani operativi di ciascun sito.